



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
2024 – 2026

ad integrazione del M.O.G. adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>4</b>
<b>3. PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT: SOGGETTI INTERNI, RUOLI E RESPONSABILITA'</b>	<b>6</b>
<b>4. OBIETTIVI STRATEGICI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>	<b>7</b>
<b>5. ANALISI DEL CONTESTO, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI</b>	<b>10</b>
Analisi del contesto esterno	10
Analisi del contesto interno	11
Mappatura dei processi	15
<b>6. MONITORAGGIO</b>	<b>21</b>
<b>7. ESITI DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPCT 2023-2025</b>	<b>22</b>
<b>8. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b>	<b>23</b>
Codice Etico	24
<b>9. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE</b>	<b>30</b>
Misure di regolamentazione interna	30
Conflitto d'Interessi	30
Inconferibilità ed Incompatibilità	32
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)	33
Rotazione del personale	35
Patti di Integrità	36
Riciclaggio	37
<b>10. TRASPARENZA</b>	<b>38</b>
Accesso generalizzato	42

## 1. PREMESSA

Pescara Multiservice S.r.l., società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico il cui socio unico è il Comune di Pescara, è tenuta, ai sensi della Legge 190/2012, alla redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT” o “Piano”). Ai sensi della citata normativa attualmente in vigore, il Piano ha valenza triennale e deve essere sottoposto ad aggiornamento annuale qualora:

- si verifichi l’eventuale mutamento della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e/o delle previsioni penali;
- intervengano cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione della Società;
- emergano nuovi fattori di rischio considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- siano accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione e/o delle prescrizioni contenute nel PTPCT.

Per il triennio 2024 – 2026 l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si è reso necessario in ragione dell’ampliamento della gamma dei servizi erogati da Pescara Multiservice S.r.l. (di seguito anche “Società”). Difatti, con Deliberazione n. 11 del giorno 20/02/2023 il Consiglio Comunale di Pescara ha disposto l’affidamento della gestione *in house providing* dei servizi cimiteriali a Pescara Multiservice S.r.l., Società già titolare della gestione dei parcheggi pubblici; del rilascio di permessi, autorizzazioni e contrassegni per l’accesso alle zone a traffico limitato (“ZTL”) e del relativo controllo; dei servizi di pulizia, custodia e guardiania di immobili comunali; della manutenzione ordinaria delle fontane, delle aree verdi e dei parchi del Comune di Pescara; dell’allestimento e montaggio di palchi e dei servizi operativi connessi alla realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche nonché del servizio di rimozione forzata di autoveicoli e di rilascio di autorizzazioni per i passi carrabili. Inoltre, con determinazione n. RG 21 dell’11/01/2024, alla stessa Società sono stati affidati i servizi afferenti alla logistica funzionale ed istituzionale nonché le attività di presidio degli accessi agli edifici centrali del Comune di Pescara.

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione; esso non si configura come un’attività compiuta, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione da affinare, modificare o sostituire in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione durante gli anni. Dunque, il presente Piano è il documento organizzativo in cui, in funzione della valutazione del livello di esposizione della Società, sono definiti la strategia di prevenzione del rischio corruttivo e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo. Il PTPCT descrive l’azione di prevenzione del rischio corruttivo attivata dalla Società relativamente a tutti i reati di cui alla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, con particolare riferimento alle attività aventi impatto di rilevanza pubblicistica e ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione finalizzato a trarne un vantaggio privato, ed è pertanto destinato a tutto il personale, ai consulenti ed ai collaboratori che prestano a qualunque titolo servizio presso Pescara Multiservice S.r.l.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 190/2012 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

d.P.R. n. 3/1957 – Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

L. n. 241/1990 – Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D. Lgs. n. 165/2001 – Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

D. Lgs. n. 231/2001 – Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

D. Lgs. n. 196/2003 – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali

D. Lgs. 33/2013 – Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D. Lgs. n. 39/2013 – Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012

d.P.R. n. 62/2013 – Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

L. n. 124/2015 – Legge 7 agosto 2015, n. 124 – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche

L. n. 11/2016 – Legge 28 gennaio 2016, n. 11 – Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture

D. Lgs. 50/2016 – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici

Regolamento UE/2016/679 – Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

D. Lgs. n. 97/2016 – Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

D. l. n. 76/2020 – Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – “Decreto semplificazioni”. Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120

D. l. n. 77/2021 – Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 – Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

D. l. n. 80/2021 – Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 – Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia. Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113

L. n. 113/2021 – Legge 6 agosto 2021, n. 113 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia

DPCM n. 148/2021 – DPCM 12 agosto 2021, n. 148 – Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto n. 55/2022 – Decreto del MEF e del MISE dell’11 marzo 2022 n. 55 – Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust

d.P.R. n. 81/2022 – Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022 n. 81 –

Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

DM n. 132/2022 – Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 – Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione

D. Lgs. n. 36/2023 - Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

### 3. PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT: SOGGETTI INTERNI, RUOLI E RESPONSABILITA'

L'aggiornamento Piano è stato eseguito ai sensi del PNA approvato con delibera ANAC numero 605 del 19 dicembre 2023. Come da prassi ormai consolidata, all'aggiornamento hanno contribuito attivamente l'intera struttura amministrativa, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), i direttori, i responsabili e tutti i dipendenti della Società in qualità di soggetti direttamente coinvolti nel perseguimento degli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione. La partecipazione dei soggetti operativi, i quali detengono una profonda conoscenza delle modalità di configurazione dei processi decisionali e dei potenziali profili di rischio caratterizzanti l'attività della Società, ha consentito di revisionare efficacemente le matrici di mappatura dei processi e le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio. La limitata complessità della struttura organizzativa di Pescara Multiservice S.r.l. ha consentito, sinora, di svolgere le operazioni di monitoraggio e di pianificazione strategico-gestionale in occasione delle consultazioni interne, tuttavia, la progressiva crescita della Società, in termini di attività svolte ed organico, palesa la necessità di una programmazione specifica e scadenzata nel corso dell'anno. Pertanto, l'aspetto della pianificazione rappresenta uno degli scopi del presente Piano e rientra nel macro-obiettivo di miglioramento della consapevolezza del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nell'ambito della riorganizzazione interna avvenuta in ragione dell'acquisizione della gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi afferenti alla logistica del Comune di Pescara, è stata introdotta nell'organigramma aziendale la figura del Direttore Generale, nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 e delle prescrizioni metodologiche esplicitate nel PNA 2019. Il RPCT, inoltre, è coordinatore del gruppo di lavoro permanente per la prevenzione della corruzione, una vera e propria *task force* funzionale non soltanto al reperimento periodico dei dati utili alla predisposizione/aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma altresì al monitoraggio dell'attuazione delle misure in esso contenute. Infine, lo stesso Direttore Generale è stato designato responsabile del canale interno di segnalazione (whistleblowing) istituito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023.

## 4. OBIETTIVI STRATEGICI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il PTPCT ha la finalità di:

- perseguire efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa tramite l'applicazione ragionata ed efficace delle previsioni normative sui controlli e della legge anticorruzione (legge 190/2012), al fine di conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità della Società da parte della struttura interna, l'incremento significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria;
- promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni della Società mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e gli stakeholder;
- ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del rischio istituzionale;
- evidenziare i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato, descrivendone il diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione e illegalità e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- disciplinare le regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio;
- prevedere la selezione e formazione del personale da impegnare nelle attività che sono esposte a rischio di corruzione (con finalità di ausilio al monitoraggio), e, in generale, per tutto il personale (con finalità preventive e di diffusione di un'etica della e nella Società);
- individuare i "Responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati" e i relativi compiti e responsabilità;
- disciplinare il monitoraggio del diritto di accesso civico;
- promuovere l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo;
- migliorare la consapevolezza all'interno dell'Organizzazione relativamente ai rischi derivanti da comportamenti scorretti/corruptivi compiuti o tentati, in quanto potenzialmente capaci di esporre la Società a gravi danni reputazionali nonché ad eventuali conseguenze penali;
- sensibilizzare tutti i dipendenti della Società circa l'importanza di assumere comportamenti proattivi nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure ed i regolamenti interni;
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni per i processi e le attività in cui si configurano rischi corruptivi concreti;
- creare un ambiente di diffusa percezione di rispetto delle regole, basato sulla prevenzione e

sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.

La Legge 190/2012 individua quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In tal senso, il PTPCT può avere successo solo attraverso la sua integrazione con le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, che individua il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini della trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, ma anche con il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche "MOG" o "Modello") di cui al decreto legislativo n. 231/2001 adottato dalla Società, con il Codice Etico e il Codice di Comportamento. Quindi, ai sensi della determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la Società ha integrato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Società, coerentemente con le finalità della L. n. 190/2012. La citata Legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione supportato da un insieme di regole orientate a garantire legalità e trasparenza dell'azione pubblica. L'introduzione organica di misure interne idonee a contrastare condotte, situazioni, condizioni organizzative ed individuali che, se non segnalate né rimosse, potrebbero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi, fa riferimento ad un'accezione ampia di corruzione che considera non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della Società causato dall'uso improprio delle funzioni pubbliche. A tal fine, i destinatari del PTPCT sono:

- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Direttore Generale;
- il personale;
- gli esperti e i consulenti esterni;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Dunque, il presente Piano, configurandosi come parte integrante del Modello ex D. Lgs. 231/2001, ne completa ed estende l'applicabilità oltre alle fattispecie penalistiche in senso stretto disciplinate nel Titolo II, Capo I, del codice penale, anche ai malfunzionamenti causati dall'uso improprio delle funzioni, compresi quelli derivanti dall'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che abbiano successo sia nel caso in cui rimangano a livello di mero tentativo. Tali intenti rispondono pienamente all'obiettivo primario dell'intero apparato normativo costruito dal legislatore: la realizzazione di valore pubblico. Tale macro-obiettivo può essere raggiunto "avendo chiaro che la



prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente<sup>1</sup>” poiché per valore pubblico deve intendersi “il miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio<sup>1</sup>”. Dunque, la strategia di prevenzione del rischio deve agire su tre dimensioni:

- ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L’iter percorso nella predisposizione del Piano ha visto coinvolti, secondo le proprie competenze, attori interni ed esterni alla Società e si è svolto in quattro macro-fasi: pianificazione; analisi dei rischi di corruzione; progettazione del sistema di trattamento del rischio e stesura del PTPCT. Di concerto, l’Amministratore Unico, il RPCT, l’OdV e l’intera struttura amministrativa, attraverso la ricognizione delle aree operative di Pescara Multiservice S.r.l. e la loro scomposizione in processi ed attività, hanno declinato la strategia per la creazione di valore pubblico in obiettivi strategici per il contrasto della corruzione e per la prevenzione dei rischi relativi alle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

Per il triennio oggetto di riferimento del presente Piano, l’organizzazione si è prefissata di generare valore pubblico mediante il perseguimento del miglioramento della consapevolezza del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e di regole di comportamento, ai fini della promozione del valore pubblico stesso. Tale macro-obiettivo è stato ulteriormente scomposto in quattro obiettivi operativi, due riferiti all’ambito della prevenzione della corruzione ed ai reati di cui al D. lgs. 231/2001 ed altri due relativi alla trasparenza, come illustrato nella seguente tabella.

<b>VALORE PUBBLICO</b>	
<b>Miglioramento della consapevolezza del personale di Pescara Multiservice S.r.l. in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento anche ai fini della promozione del valore pubblico</b>	
<b>1. ANTICORRUZIONE/D.LGS. 231/2001</b>	<b>2. TRASPARENZA</b>
1.1 Elaborazione di un sistema di indicatori integrato con il sistema di controllo interno per il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal PTPCT	2.1 Incremento dei livelli di trasparenza ed accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholders sia interni che esterni
1.2 Rafforzamento dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, specialmente per le attività sottoposte ad un maggior rischio corruttivo	2.2 Miglioramento dell’organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione all’interno e verso l’esterno

Tabella 1: Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

<sup>1</sup> ANAC, Piano Nazionale Anticorruzione 2022

## 5. ANALISI DEL CONTESTO, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI

Il processo di gestione del rischio di corruzione è stato suddiviso in 3 macro-fasi:

- 1) analisi del contesto (esterno e interno);
- 2) valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- 3) trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi corruttivi sono stati considerati sia il contesto esterno (come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali) sia il contesto interno (connesso all'organigramma e all'organizzazione della Società) che sono rilevanti per il suo scopo e che influiscono sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi di prevenzione della corruzione.

### Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di individuare le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera che possano potenzialmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interesse esterni che possono influenzarne l'attività. Il quadro amministrativo/normativo di riferimento non è mutato rispetto a quanto rappresentato nei Piani precedenti, se non nelle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 24/2023, ossia per ciò che concerne l'istituzione di un canale interno di segnalazione (whistleblowing). I fattori rilevanti per le finalità e gli indirizzi strategici che influenzano la capacità della Società di conseguire i risultati attesi per la propria strategia anticorruzione e che consentono di identificare i rischi di corruzione che la stessa possa ragionevolmente prevedere sono i seguenti:

- le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata della Società;
- i luoghi e i settori in cui la Società opera;
- la natura, dimensione e complessità delle attività e delle operazioni della Società;
- il modello di business della Società;
- i soggetti sui quali la Società ha il controllo e le entità che esercitano il controllo sulla Società;
- i soci d'affari (business associates) della Società;
- la natura e la portata delle interazioni con i funzionari pubblici;
- le leggi applicabili e ogni altro obbligo e dovere normativo e contrattuale.

Pescara Multiservice S.r.l. è una società a responsabilità limitata interamente controllata dal Comune di Pescara e opera nei confronti di quest'ultimo secondo la modalità *in house providing* allo scopo di perseguire diversificate finalità istituzionali dell'Amministrazione controllante. Dunque, per lo svolgimento della propria mission aziendale, la Società si interfaccia con due attori principali: a

monte il Comune di Pescara in qualità di soggetto affidante dei servizi ed a valle l'utenza che usufruisce degli stessi. Il Comune di Pescara, in qualità di socio unico, attua un sistema di controllo analogo sulla Società in quanto controllata, che si articola in: 1) controllo strategico; 2) controllo sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria; c) controllo societario; d) controllo di gestione e sulla qualità dei servizi; e) controlli in materia di acquisizione di beni e servizi; f) controlli sugli atti, limitandone la discrezionalità e mitigandone conseguentemente il suo rischio corruttivo a monte. A valle, invece, gli stakeholder individuati rispetto al contesto esterno sono principalmente gli utenti, ma anche tutti gli Operatori Economici (Associazioni, Fornitori e Imprese Pubbliche e Private) con cui la Società interagisce nell'espletamento delle sue funzioni. Per tali categorie di stakeholder esiste un rischio di realizzazione di fatti corruttivi, tuttavia, la natura dei servizi prestati da Pescara Multiservice S.r.l. risulta pressoché scevra di particolari rischi provenienti dall'esterno, anche in ragione dell'assenza di processi e/o attività esternalizzate.

Per quanto attiene invece alle caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera, con riferimento, in particolare, alle variabili socioeconomiche e di criminalità organizzata del territorio che possono potenzialmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi, la provincia di Pescara si è collocata al quarantunesimo posto nell'indagine della qualità della vita condotta annualmente da Il Sole 24 Ore, registrando un posizionamento migliorato di 2 punti nel 2023 rispetto al 2022. Tale indagine prende in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori): ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero<sup>2</sup>. Per la rappresentazione del contesto esterno in cui Pescara Multiservice S.r.l. è inserita, è stato considerato l'indicatore "giustizia e sicurezza", per il quale nel 2023 si è registrata una variazione positiva di ben diciotto posizioni rispetto all'anno precedente. Inoltre, al fine di fornire una proiezione completa ed esaustiva del contesto esterno di riferimento della Società, è stata effettuata un'indagine interna finalizzata a comprendere l'eventuale esistenza di tentati atti corruttivi effettuati sul personale operativo e, coerentemente con l'assenza di segnalazioni pervenute nel corso del 2023 per via dei canali ufficiali resi disponibili, gli operatori non hanno riferito di aver subito tentativi di corruzione.

## Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo e fa emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità organizzativa. Pescara Multiservice S.r.l., società controllata dal Comune di Pescara, nasce dall'esigenza di ottemperare al divieto posto agli enti locali ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL) di alienare la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie allo svolgimento dei servizi industriali. Lo stesso Testo, tuttavia, consente agli enti locali di costituire società di capitali, interamente pubbliche ed incedibili, alle quali conferire in proprietà reti ed impianti, pertanto, si è ritenuto necessario ed

---

<sup>2</sup> Lab24, indice della criminalità 2023

opportuno, in termini di efficacia ed efficienza, ricondurre ad una gestione organica ed unitaria l'attuale gestione frammentaria degli affidamenti esterni di attività strumentali e operative che interessano trasversalmente i vari servizi dell'Ente comunale. Dunque, Pescara Multiservice S.r.l. svolge la propria attività esclusivamente per l'Ente pubblico che la controlla e realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato svolgendo i compiti affidatigli dal Comune, ovvero producendo un servizio di interesse generale attraverso la gestione:

- dei parcheggi pubblici attivi e da attivare in varie zone della città di Pescara e dei servizi accessori al principale (car sharing, bike sharing, ecc.) compresa la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture quali parcheggi, stazioni di attesa e di fermata, strutture di arredo urbano con impianti pubblicitari;
- di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia;
- degli accessi alle zone a traffico limitato, dei sistemi di controllo e delle limitazioni nell'ambito del territorio comunale e inoltre il rilascio e ritiro permessi, autorizzazioni e contrassegni secondo le indicazioni del Comune;
- dei servizi cimiteriali;
- della logistica degli eventi, della logistica istituzionale e della logistica funzionale e del presidio degli accessi agli edifici centrali dell'ente.

La Società, su affidamento diretto del Comune, può gestire altresì:


- i servizi di pulizia, custodia e guardiania di immobili;
- i servizi di manutenzione delle fontane cittadine;
- il servizio di allestimento e montaggio palchi;
- il servizio di rimozione forzata degli autoveicoli;
- il servizio di rilascio di autorizzazioni per i passi carrabili;
- i servizi operativi connessi alla realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- i servizi di refezione scolastica, compresa la pulizia dei locali accessori;
- la gestione degli impianti sportivi comunali;
- l'apertura e chiusura dei mercati comunali.

Relativamente ai servizi affidatigli, Pescara Multiservice S.r.l. svolge l'attività di gestione amministrativa, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti. La Società può inoltre espletare, direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie e le attività di diritto privato utili ai propri fini. Stante la natura di società di capitali interamente partecipata da un ente pubblico, è rilevante la soggezione della Pescara Multiservice S.r.l. alla disciplina di cui alla responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001. Tale soggezione, confermata da ANAC con Determinazione n. 8 del 2015, è stata formalizzata dallo stesso Comune di Pescara per mezzo della delibera n. 20 del Consiglio Comunale del 28.02.2011 avente ad oggetto "Adozione da parte delle

società partecipate dal Comune dei modelli organizzativi ex art. 6 D. Lgs. 231/2001”; la delibera in questione ha ravvisato l'esigenza per le società strumentali del Comune di Pescara di adottare ed attuare modelli organizzativi al fine di realizzare i presupposti per l'esenzione da responsabilità e per garantire che i servizi pubblici erogati siano svolti con l'attuazione dei principi di legalità, eticità, correttezza e trasparenza. Infatti, l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione 231 è finalizzata non semplicemente ad evitare o contenere il rischio di commissione di reati “presupposto”, quanto piuttosto per accrescere il livello etico delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni, in una logica di efficienza della gestione e di integrazione, all'interno del MOG 231, del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che del modello stesso va a costituire apposita sezione. Lo scopo, dunque, è promuovere all'interno dell'azienda un sistema di controllo armonico, volto a prevenire sia i reati commessi in danno alle società, ai sensi della L. 190/2012, che quelli commessi nell'interesse o a vantaggio di quest'ultime, ai sensi del decreto 231. Ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 dello stesso articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dello stesso decreto e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Seppure la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i soggetti rappresentati in organigramma concorrono alla prevenzione della corruzione partecipando al processo di realizzazione, funzionamento ed osservanza delle misure di prevenzione e mitigazione previste nel Piano. L'organico di Pescara Multiservice S.r.l. si compone di 88 figure organizzate come rappresentato nel seguente organigramma:



L'Amministratore Unico, nell'ambito della gestione del sistema di prevenzione della corruzione:

- individua il RPCT assicurando allo stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- adotta, su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché gli aggiornamenti e tutti gli atti di indirizzo generale che sono direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

L'Amministratore ha nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Dott. Guido Dezio. Il Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza, con il supporto della struttura Anticorruzione e Trasparenza che dirige, garantisce l'attuazione dei fini di cui alla L. n. 190/2012, D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 39/2013. Il RPCT ha tra le sue attribuzioni principali quella di:

- predisporre e aggiornare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e analizzarne il mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza e di funzionalità;
- predisporre e presentare all'Amministratore Unico l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni e adeguamenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera, inoltre, in stretto coordinamento e sinergia con il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza allo scopo di realizzare un efficace sistema integrato di controlli interni.

I Direttori:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT oltre che dell'OdV, affinché questi abbiano elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività della Società, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici di riferimento, anche in relazione agli obblighi di rotazione del personale;
- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio proponendo le misure di prevenzione e/o l'aggiornamento di quelle esistenti;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico, del Codice di Comportamento, dei regolamenti e delle procedure (e più in generale del MOG);
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- supportano il RPCT e l'OdV nelle attività di monitoraggio periodico;
- attestano la regolarità degli atti e delle procedure di propria competenza.

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente Piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del RPCT, coadiuvato dall'OdV, con i singoli Direttori e Responsabili secondo un

processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

I dipendenti della Società partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito al superiore gerarchico, nonché casi di personale conflitto di interesse. Eventuali violazioni alle prescrizioni del presente Piano, delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e di Comportamento da parte dei dipendenti della Società costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

## Mappatura dei processi

L'Allegato 1 al PNA 2019 chiarisce che *“l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi<sup>3</sup>”*.

In ottemperanza al principio della completezza, nell'Allegato 1 - Mappatura dei processi e dei rischi corruttivi sono state mappate e valutate non soltanto le attività inerenti alle aree di rischio generali (indicate dal PNA 2019), bensì tutte le attività poste in essere dalla Società come risultanti dall'attuale assetto organizzativo.

Nello specifico, le aree di rischio generali individuate dal PNA 2019 mappate sono:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Unitamente alle suddette, sono state analizzate le aree di rischio specificatamente riferibili ai principali processi di competenza di Pescara Multiservice S.r.l., ovvero:

- gestione dei servizi cimiteriali;
- gestione dei parcheggi pubblici con rilascio di permessi, autorizzazioni o concessioni per la sosta a pagamento e relativo controllo;
- rilascio di autorizzazioni o concessioni per il transito in zone a traffico limitato;

---

<sup>3</sup> ANAC, Piano Nazionale Anticorruzione 2019

- gestione dei servizi di pulizia, custodia e guardiania di immobili comunali;
- manutenzione ordinaria delle fontane, delle aree verdi e dei parchi del Comune di Pescara;
- gestione del presidio degli accessi agli edifici centrali dell'Ente;
- allestimento e montaggio di palchi e gestione dei servizi operativi connessi alla realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- servizio di rimozione forzata di autoveicoli e di rilascio di autorizzazioni per i passi carrabili.

## Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di identificazione ed analisi del rischio finalizzata alla sua gestione mediante l'individuazione delle priorità di intervento e le possibili misure di trattamento dello stesso. Tale processo, dunque, si configura nel susseguirsi delle seguenti quattro attività:

1. identificazione del rischio;
2. analisi del rischio;
3. stima del rischio;
4. trattamento del rischio.

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. L'identificazione dei rischi include tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. A tal fine, sono propedeutiche le precedenti fasi di analisi del contesto esterno ed interno e di mappatura dei processi della Società. In questa fase è coinvolta l'intera struttura organizzativa in quanto i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Il RPCT, nell'esercizio del suo ruolo, avrà un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il catalogo dei rischi da valutare. Similmente, anche gli altri attori coinvolti nel processo di valutazione e gestione del rischio (Organo Amministrativo, dirigenti, OdV e dipendenti) contribuiscono attivamente, dovendosi intendere che un'adeguata gestione del rischio è responsabilità dell'intera organizzazione e non unicamente del RPCT.

Alla fase di identificazione di rischi potenziali segue una fase di analisi che, attraverso l'utilizzo di una pluralità di indicatori, consente di misurare l'esposizione della Società al rischio e quindi di stimarne l'entità al fine di semplificare l'individuazione delle modalità più adeguate al suo trattamento. L'analisi del rischio, pertanto, ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire a una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi dei fattori abilitanti è essenziale al fine di comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono



essere, per ogni rischio, molteplici e combinati tra loro. Anche in questo passaggio sarà coinvolta la struttura organizzativa e il RPCT supporterà i responsabili degli uffici nell'individuazione di tali fattori, facilitando l'analisi e integrando la stessa in caso di valutazioni non complete. Sulla base della definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi, saranno individuati i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT. In questa fase, l'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività. Dunque, questa fase fornisce i dati in ingresso per la stima del rischio e le decisioni circa le strategie e i metodi di trattamento più appropriati.

La fase di ponderazione e stima del rischio è sviluppata in funzione delle risultanze della precedente fase e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi della Società e il contesto in cui la stessa opera. L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

Infine, il trattamento del rischio è la fase volta a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. La finalità è quella di individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che siano efficaci nell'azione di mitigazione del rischio, siano sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo e, infine, siano tarate sulle caratteristiche specifiche della Società. La fase di individuazione delle misure sarà impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Il valore attribuito al rischio di un fatto corruttivo è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto. L'analisi è stata effettuata mediante una matrice di mappatura sviluppata in un foglio excel (Allegato 1 – Mappatura dei processi e dei rischi corruttivi) in cui sono:

- scomposti i processi della Società;
- dettagliatamente illustrati i potenziali eventi corruttivi caratterizzanti ciascuna attività di ogni processo;
- identificate le misure introdotte a trattamento del rischio.

Il valore della stima del livello di esposizione al rischio è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento corruttivo per l'intensità del relativo impatto:  $Rischio (R) = Probabilità (P) \times Impatto (I)$ :

- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico fatto di corruzione è stata valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso. Tale valutazione è stata eseguita dal Responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di

informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 3 valori: bassa, media, alta;

- 2) l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:
  - a) sulla Società in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
  - b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, Pubblica Amministrazione), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Come il fattore "probabilità", anche il fattore "impatto" è stato declinato in una scala crescente di 3 valori (bassa, media, alta); dunque, il prodotto derivante dai due fattori considerati può determinare, come possibili esiti, altrettanti valori di rischio: "basso", "medio" e "alto".

Nello specifico, gli indicatori di rischio elevato riguardano i processi le cui attività:

- ✓ si caratterizzano per l'alta discrezionalità del decisore;
- ✓ comportano l'attribuzione di vantaggi considerevoli;
- ✓ sono frazionabili in pluralità di operazioni di entità ridotta;
- ✓ non sono presidiate da adeguati livelli di controllo;
- ✓ sono state oggetto di sentenze della Corte dei Conti o di sentenze risarcitorie a carico della Società;
- ✓ hanno avuto risalto sulla stampa internazionale;
- ✓ coinvolgono i vertici dell'organizzazione.

Per contro, il livello di rischio è minimo quando il processo si costituisce di attività:

- ✓ del tutto vincolate;
- ✓ non frazionabili;
- ✓ presidiate da un adeguato sistema di controlli;
- ✓ che non hanno subito provvedimenti della Corte dei Conti né sentenze risarcitorie;
- ✓ che non hanno avuto alcun risalto sulla stampa;
- ✓ che coinvolgono addetti di basso livello gerarchico.

Nella fascia di rischio media si collocano, invece, le attività che non comportando l'attribuzione di vantaggi considerevoli, potrebbero, per tale ragione, ingannevolmente determinare una sottostima degli eventi corruttivi, declassandoli.

I valori di rischio individuati richiedono un adeguato - seppur differenziato - trattamento mediante idonee misure preventive di mitigazione. Operativamente la matrice di calcolo utilizzata per il calcolo del livello di rischio attribuito a ciascuna attività è la seguente:

IMPATTO \ PROBABILITA'	ALTO	MEDIO	BASSO
ALTA	ALTO	ALTO	MEDIO
MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO
BASSA	MEDIO	MEDIO	BASSO

Tabella 2: Matrice di calcolo del rischio

Ai sensi delle prescrizioni metodologiche esplicitate nel PNA 2019, considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), è stato adottato un approccio di tipo qualitativo. La metodologia di analisi del rischio utilizzata si fonda sull'adozione di un sistema di misurazione ispirato al modello adottato dal "UN Global Compact<sup>4</sup>", con l'obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di *risk assesment*. Inoltre, si è cercato di concentrare lo sforzo verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il Responsabile nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'organizzazione, e di conseguenza, sugli stakeholders (cittadini, utenti, operatori economici). È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'ente costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

### Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio "è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi<sup>5</sup>", occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che siano:

- efficaci nell'azione di mitigazione del rischio;
- sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo;
- calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Inoltre, la sostenibilità delle misure individuate deve estendersi anche alla fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte, non realizzabili o non controllabili. Dunque, l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

<sup>4</sup> L'UN Global Compact (conta 12.000 aderenti in 145 Paesi) ha creato una task force per valutare i rischi anticorruzione. Con il supporto di società di riferimento a livello mondiale tra cui la Deloitte Touche Tohmatsu ha creato una guida per l'analisi dei rischi di corruzione caratterizzata da robustezza metodologica e semplicità applicativa. La metodologia è stata inoltre soggetta a consultazione che ha coinvolto primarie organizzazioni internazionali, tra cui l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ed il World Economic Forum - Partnering Against Corruption Initiative (WEF - PACI).

<sup>5</sup> ANAC, Allegato 1 al PNA 2019

- neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Le misure di trattamento del rischio sono suddivise in misure di carattere generale e misure di carattere specifico. Quelle di carattere generale, in virtù della loro natura di strumenti ad applicazione generalizzata e di governo di sistema, rientrano, nella maggior parte dei casi, nella competenza del Direttore Generale, in quanto vertice dell'organizzazione. Esse, infatti, incidono trasversalmente sull'apparato complessivo della prevenzione della corruzione e sono:

<b>MISURE GENERALI</b>	
1	Codice etico
2	Codice di comportamento dei dipendenti
3	Modello di organizzazione, gestione e controllo 231
4	Whistleblowing
5	Misure di formazione

Tabella 3: Misure generali di mitigazione dei rischi

Quelle di carattere specifico possono essere di diversa natura, ovvero:

<b>MISURE SPECIFICHE</b>	
1	Misure di trasparenza
2	Misure di regolamentazione interna
2.1	Conflitto di interessi
2.2	Inconferibilità e incompatibilità
2.3	Pantouflage
2.4	Rotazione degli incarichi
2.5	Patti di integrità
2.6	Riciclaggio

Tabella 4: Misure specifiche di mitigazione dei rischi

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, sono individuate le misure più idonee a prevenire i rischi individuati in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. In questa prima fase del trattamento, sono individuati, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

Nei successivi capitoli le singole misure sono descritte con accuratezza al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che intendono perseguire e le modalità con cui verranno attuate per incidere sui fattori abilitanti il rischio. L'individuazione di tali misure avviene con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati

(responsabili e addetti ai processi): la proposta di misure di prevenzione è responsabilità sia del RPCT, ma anche di ogni dirigente che, in quanto competente per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo a individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi.

Nel definire le azioni da intraprendere, si terrà conto in primis delle misure già attuate e si valuterà come migliorarle, se necessario, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli. Nell'ipotesi sia possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, si privilegeranno quelle che riducono maggiormente il rischio.

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione, si terrà conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e si procederà in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta. Nell'Allegato 1 – Mappatura dei processi e dei rischi corruttivi, per ciascuna misura sono descritti:

- lo stato di attuazione della misura al 1° gennaio 2024;
- i tempi di attuazione previsti per le misure in corso di attuazione e per quelle non ancora attuate;
- gli indicatori di monitoraggio di riferimento;
- il target atteso per l'anno;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura.

## 6. MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio ed è orientata ad intercettare rischi emergenti, identificare i processi organizzativi eventualmente tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione. L'attività di monitoraggio e controllo viene effettuata attraverso verifiche semestrali effettuate dal RPCT, con la collaborazione della struttura di supporto di cui si avvale e dell'OdV. Tale attività viene svolta avendo proceduto all'integrazione di tutte le componenti del modello di organizzazione e gestione vigente ex D. Lgs. n. 231/2001, legge n. 190/2012 e decreti legislativi collegati, in occasione delle verifiche semestrali congiunte espletate dall'OdV e dal RPCT. La Società attua inoltre un sistema di controllo interno integrato tra gli organi all'uopo preposti (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, RPCT, Controllo di Gestione), attraverso un ampio scambio di informazioni e dei rispettivi atti, specifici incontri e riunioni, consultazioni anche tramite utilizzo di strumenti telematici, posta elettronica e/o specifiche comunicazioni, etc. Gli esiti di tale attività rappresentano le fondamenta degli aggiornamenti periodici del PTPCT e, pertanto, sono utilizzati anche ai fini della riprogrammazione delle misure anticorruzione. Inoltre, le evidenze acquisite mediante i monitoraggi costituiscono anche lo strumento per la valutazione del conseguimento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tenuto conto del sistema integrato dei controlli interni adottato dalla Società, come previsto dal Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, di cui il PTPCT è parte integrante, tale attività è congiunta alle verifiche semestrali ex D. Lgs. 231/2001, L. n. 190/2012 e decreti collegati ed è quindi integrata con gli esiti delle verifiche condotte dall'Organismo di Vigilanza.

Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure generali e specifiche definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite la piattaforma Whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio stessa.

Il RPCT riferisce sull'esito dei monitoraggi nella relazione annuale che è tenuto a redigere entro il 31 dicembre di ogni anno, o diversa data stabilita dall'A.N.AC., secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012.

## 7. ESITI DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPCT 2023-2025

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anticorruzione, in quanto evidenzia quanto l'amministrazione sia concretamente in grado di attuare in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi. Le operazioni di monitoraggio, al pari di quelle di redazione del Piano, si sono svolte in forma partecipata con il contributo del RPCT, dei referenti dell'apposito Gruppo di Lavoro, dell'OdV, nonché di tutti i responsabili e degli operatori delle singole unità organizzative. L'obiettivo della verifica è stato quello di accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e i tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di *mala gestio*, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione. L'attività di monitoraggio ha riguardato sia lo stato di attuazione delle misure di carattere generale sia di quelle di carattere specifico e delle risultanze del monitoraggio si dà conto nella Relazione annuale del RPCT. Nel complesso, le misure di carattere generale presentano un buon grado di attuazione, presentandosi in gran parte ben strutturate e recepite dalla Società. Per ciò che concerne le misure di carattere specifico, invece, l'obiettivo dell'attività di monitoraggio è stato esteso alla verifica dell'effettiva sostenibilità delle misure proposte al fine di dare maggiore precisione alle stesse, indicando se ve ne siano di troppo astratte o inefficaci e cercando, in tale modo, di evitare il controproducente fenomeno dell'"iper-regolamentazione". Nell'insieme si è rilevata una generalizzata attuazione e un buon livello di realizzazione, in primo luogo, perché si tratta prevalentemente di misure già presenti ed attuate nella/e passata/e programmazione/i; in secondo luogo, perché per la maggior parte si tratta di misure poste in essere in modo strutturale e continuativo all'interno dell'organizzazione. Dunque, gli esiti complessivamente positivi del monitoraggio riflettono l'adeguatezza della programmazione definita a monte. Gli esiti dei monitoraggi hanno costituito la base di partenza per la ri-

programmazione delle misure di carattere specifico per il triennio 2024-2026, effettuata con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, i quali si sono fatti parte attiva del processo di valutazione.

## 8. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

L'implementazione del PTPCT si prefigge di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta amministrazione. Dunque, con il PTPCT si intende anche:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. 39/2013.

Nel proseguo del presente documento sono descritte le misure di prevenzione della corruzione di carattere generale e specifico adottate all'interno della Società e ne è descritto lo stato di attuazione al 31 dicembre 2023.

Le misure di prevenzione della corruzione sono descritte con accuratezza al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verranno attuate per incidere sui fattori abilitanti il rischio. L'individuazione delle misure avviene con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), e promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder. L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio risponde ai seguenti requisiti:

- presenza e adeguatezza di misure e/o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intendono adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, sarà effettuata un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani triennali precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario saranno identificate nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia saranno identificate le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure/i controlli esistenti;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di

- prevenzione è considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte della Società. A tal fine sono rispettate due condizioni:
    - a. per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, viene prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;
    - b. viene data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;
  - adattamento alle caratteristiche specifiche della Società. L'identificazione delle misure di prevenzione non è un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative della Società. Per questa ragione, il PTPCT contiene un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali) in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari della Società.

Le misure generali sono misure che devono essere obbligatoriamente adottate e sono così definite in quanto incidono trasversalmente sull'apparato complessivo della prevenzione della corruzione. Per ognuna di queste, sono stati individuati fasi e tempi di attuazione, indicatori, soggetti responsabili, nonché il soggetto verificatore individuato nella figura del RPCT.

## Codice Etico

Il Codice Etico adottato dalla Società a corredo del Modello 231, indica l'insieme degli impegni e delle responsabilità che Pescara Multiservice S.r.l. assume nei confronti dei propri portatori di interesse nell'ambito della conduzione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali. È adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico ed è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" – Atti generali. L'obiettivo del Codice è guidare l'attività della Società nel rispetto della legge e della correttezza professionale nei rapporti interni ed esterni, favorendo modelli di comportamento etici anche al fine di accrescere la sua credibilità nei confronti dell'intero contesto economico in cui opera, dunque, è vincolante per Amministratori, organi interni ed esterni, dipendenti e i collaboratori della società. Nel perseguimento della mission aziendale, i comportamenti non etici compromettono i rapporti con la pubblica amministrazione, i dipendenti, i collaboratori, le rappresentanze sindacali, i fornitori nonché gli utenti, ovvero la collettività in generale, perciò, al fine di ottenere il massimo risultato operativo possibile è indispensabile che la Società agisca nel pieno rispetto delle leggi e dei principi di chiarezza e trasparenza. Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico al fine di indicare i principi generali di comportamento la cui osservanza, da parte dei dipendenti e dei collaboratori della società, è d'importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa, costituendo tali fattori un patrimonio decisivo per il successo aziendale. I dipendenti di Pescara Multiservice s.r.l., oltre ad adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quella della



Società, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi di cui all'art. 2104 del Codice Civile.

Misura generale: Codice Etico			
Stato di attuazione al 01/01/2024	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
Attuato	- Conoscenza da parte del personale (dichiarazione) - Adeguamento dei contratti	Direttore Generale	RPCT

### Codice di comportamento dei dipendenti

Il Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da Pescara Multiservice S.r.l. ha recepito le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, che rappresentano un parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla Legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l'adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione. Il Codice ha recepito, altresì, le disposizioni di cui al PNA e al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e sarà aggiornato nel corso del 2024 al fine di recepire le nuove regole introdotte dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Con determinazione n. 8 del 17/06/2015 (confermata, nel contenuto, dalle linee guida di cui alla determinazione n.1134/17), l'ANAC ha inteso estendere l'ambito soggettivo di applicazione della suddetta previsione normativa anche alle società controllate dalla pubblica amministrazione. "Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione<sup>6</sup>". Il codice di comportamento dei dipendenti di Pescara Multiservice S.r.l. è stato elaborato coerentemente ai principi definiti nello stesso documento approvato dalla predetta Amministrazione controllante, con le dovute e necessarie specificazioni di adattamento alla Società. Tale documento definisce i doveri minimi ed imprescindibili di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che dipendenti e collaboratori di Pescara Multiservice S.r.l. sono tenuti ad osservare e la Società ne riconosce il valore quale efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto

<sup>6</sup> Autorità Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 1134 del 08/11/2017

strumento introdotto al fine di orientare l'operare dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità.

Misura generale: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici			
Stato di attuazione al 01/01/2024	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
Attuato	- Conoscenza da parte del personale (dichiarazione) - Adeguamento dei contratti	Direttore Generale	RPCT

### Modello 231/2001

In deroga al principio di non imputabilità penale della persona giuridica, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce la responsabilità degli Enti per i fatti di reato commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti inseriti nell'organizzazione societaria e, precisamente dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dall'amministratore. In altre parole, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato si colloca la responsabilità dell'Ente, nel cui interesse o vantaggio il fatto illecito viene commesso. A tale riguardo la responsabilità dell'Ente è definita dal legislatore come responsabilità di tipo amministrativo, quantunque essa nasca da un'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale: il suo accertamento avviene, infatti, nell'ambito di un procedimento penale, disciplinato dalle norme di procedura penale e comporta l'applicazione di sanzioni afflittive. La responsabilità amministrativa è, inoltre, autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato; l'Ente può essere infatti dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale dell'illecito non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto, per cause diverse dall'amnistia. La responsabilità dell'Ente è, comunque, esclusa nel caso in cui l'autore del reato abbia agito nel suo esclusivo interesse. Con la richiamata norma viene così intaccato un principio cardine dell'Ordinamento italiano, "*societas delinquere non potest*", con l'intento di adeguarsi ad un mutato quadro politico economico globale e di recepire dettati normativi e pronunciamenti di organismi internazionali ed europei.

Misura generale: Modello 231/2001			
Stato di attuazione al 01/01/2024	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
Attuato	- Conoscenza da parte del personale (dichiarazione) - Adeguamento dei contratti	Direttore Generale	RPCT

## Whistleblowing

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 concernente “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni. Dall’altro, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni. Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per lo stesso ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Nello specifico, il sistema di tutele offerte a colui che segnala si estende anche ai soggetti diversi dal segnalante, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, in quanto potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Il sistema di protezione previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 si compone delle seguenti tutele:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dalla Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

La riservatezza, oltre che all’identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Più in generale, sono ricomprese tutte quelle situazioni in cui si vanifica l’oggetto delle attività poste in essere dalla Società per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, ovvero che ne deviano gli scopi o che ne minino il corretto agire. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo a una delle violazioni previste dal D. Lgs. 24/2023. Possono essere oggetto di segnalazione, anche quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni. La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o

rivendicazioni e istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia di risorse umane.

Nel rispetto della normativa, Pescara Multiservice S.r.l. ha predisposto un canale interno che consente di inviare segnalazioni in forma scritta anonima tramite una piattaforma informatica. La piattaforma informatica configurata come strumento di invio delle segnalazioni è conforme alla normativa vigente e, in particolare, alla Direttiva (UE) 2019/1937 e al succitato D. Lgs. 24/2023, in quanto permette di mantenere la completa anonimizzazione del segnalante mediante soluzioni tecniche di crittografia degli indirizzi IP e degli altri codici da cui arriva la segnalazione.

Inoltre, è stato reso disponibile un secondo canale interno che consente di effettuare segnalazioni mediante un incontro diretto e riservato con il RPCT. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni interne effettuate in forma orale un incontro diretto con il RPCT.

Il RPCT, congiuntamente al gruppo di lavoro di supporto, sono gli unici soggetti titolati ed esplicitamente autorizzati a ricevere le segnalazioni e ad accedervi per gestirne tutte le fasi del processo coerentemente con quanto stabilito nella Determinazione ANAC 6/2015: *“il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l’attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti ... omissis ... ritiene altamente auspicabile che le amministrazioni e gli enti prevedano che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione”*.

Le segnalazioni sono gestite tenendo conto del principio di minimizzazione dei dati raccolti, fermo restando i tempi strettamente necessari per gli eventuali approfondimenti necessari per valutare l’utilità dei dati, nell’ottica di non determinare eventuali successivi ostacoli alla valutazione della segnalazione. Se indispensabile, richiedono chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele e degli strumenti appositamente predisposti. I componenti del gruppo di lavoro sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del RPCT e dovranno operare nel rispetto di tutte le prescrizioni della procedura di riferimento, ovvero della normativa regolamentare vigente.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT e/o un dipendente facente parte del gruppo di lavoro incaricato della gestione delle istruttorie, la segnalazione potrà essere inviata all’ANAC nelle modalità definite nella Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*.

Il RPCT riferisce periodicamente all’Organo Amministrativo ed all’Organismo di Vigilanza sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento e il RPCT ne tiene conto anche ai fini della redazione della Relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012, nel rispetto della totale riservatezza del segnalante e dei soggetti collegati.

La segnalazione di condotte illecite e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali. L'interessato che intende effettuare una segnalazione, per poter proseguire nell'inserimento della stessa sulla piattaforma, deve prendere visione della Informativa sul trattamento dei Dati Personali resa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (in avanti Regolamento e/o GDPR). L'informativa aziendale è pubblicata sulla piattaforma di Whistleblowing raggiungibile dalla sezione "Trasparenza", sottosezione "Altri Contenuti" – "Whistleblowing – Segnalazione di condotte illecite". La Società ha posto in atto le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali alla persona segnalante, nonché agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati. Il trattamento ha una durata di 5 anni dal completamento della fase di indagine fatto salvo conservazione maggiore in caso di procedimenti giudiziari classificati come altri trattamenti. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Si precisa che nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni di condotte illecite.

Misura generale: Whistleblowing			
Stato di attuazione al 01/01/2024	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
Attuato	- Numero di segnalazioni ricevute - Numero di segnalazioni gestite	RPCT	RPCT

## Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità, pertanto, la Società sviluppa interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, infatti, deve definire "procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione" (comma 8, articolo 1, della Legge 190/2012). A tale proposito, il RPCT, nonché Direttore Generale, individua i fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza e li comunica al Responsabile delle Risorse Umane che predispone il Piano formativo annuale. La proposta formativa è articolata su due livelli:

- generale, rivolta a tutti i dipendenti e riguardante l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- specialistica, rivolta ai componenti degli organismi di controllo, al RPCT e al personale della struttura Anticorruzione e Trasparenza, ai direttori, ai Responsabili di ufficio, e, in generale, ai membri del personale il cui ruolo implichi un rischio alto di corruzione. La formazione riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione e tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

Tale approccio consente di individuare contenuti differenziati in funzione dei diversi destinatari, garantendo una formazione puntuale e declinata in base ai diversi livelli di rischio, responsabilità e competenza. La formazione, unitamente alle attività di comunicazione e informazione, rappresenta una componente di rilievo per garantire l'efficace attuazione del modello organizzativo relativo al D. Lgs. 231/2001, pertanto, è stato previsto anche lo svolgimento di un ciclo di incontri dedicati alla Responsabilità Amministrativa degli Enti.

Misura generale: Formazione			
Stato di attuazione al 01/01/2024	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
In attuazione	- Conoscenza da parte del personale (dichiarazione) - Adeguamento dei contratti	Direttore Generale	RPCT

## 9. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

### Trasparenza

Per quanto attiene alla trasparenza si fa rinvio, per gli aspetti contenutistici, a quanto previsto nel capitolo 10 del presente Piano.

### Misure di regolamentazione interna

#### Conflitto d'Interessi

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società. Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti, nei loro rapporti interni ed esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, devono curare gli interessi della Società rispetto a ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale e devono in caso di conflitto di interessi, astenersi dall'attività, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al Direttore nonché RPCT. È ugualmente necessario che, in sede della comunicazione da rendersi da parte dei dipendenti nei casi di svolgimento di incarichi extra istituzionali, sia verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Nell'ambito di ciascuna area operativa di Pescara Multiservice S.r.l. dovranno essere monitorati i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ad affidamenti verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti della Società (art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012).

Al momento dell'assunzione o del conferimento di incarico/nomina di Commissioni è previsto il rilascio da parte dei dipendenti, compresi i Dirigenti, della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro secondo del Codice penale), di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ricognitiva degli incarichi in essere a carico della finanza pubblica/regionale ex art. 3, comma 2 D.P.C.M. 23 marzo 2012. Ciò consente una maggiore efficace regolazione/controllo/monitoraggio dei casi di conflitto di interessi come previsto dalla L. 190/2012, dal D. Lgs. 39/2013 e dall'introduzione della previsione dell'obbligo di astensione nei casi di conflitto ex art. 6-bis, della L. 241/1990 e D.P.R. 81/2023. I dipendenti, compresi i Dirigenti, dovranno rilasciare la dichiarazione, oltre al momento dell'assunzione o del conferimento di incarico/nomina, anche in caso di:

- assegnazione ad altro ufficio;
- ogniquale volta le condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse.

I dichiaranti, oltre a dover sottoscrivere il modello di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi adottato dalla Società, devono anche dichiarare di aver preso visione e di rispettare le prescrizioni contenute nel MOG e nel PTPCT e di rispettare gli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT, per quanto di competenza, nel caso in cui dovessero trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

Il RPCT effettuerà verifiche a campione delle dichiarazioni rese nei consueti monitoraggi semestrali delle misure generali di prevenzione della corruzione.

<b>Misura di regolamentazione interna: disciplina del conflitto di interessi</b>				
Stato di attuazione al 01/01/2024	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
In attuazione	Acquisizione delle dichiarazioni dal personale neoassunto ed in servizio presso la Società	- Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese	Direttore Generale	RPCT

## Inconferibilità ed Incompatibilità

La disciplina in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali è contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'art. 3 c. 1 lett. d) D. Lgs. 39/2013 prevede l'inconferibilità, a pena di nullità dell'atto di conferimento, degli incarichi di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la P.A.

Annualmente, mediante nota dell'area Risorse Umane, viene rinnovata la richiesta nei confronti di tutti i dirigenti di aggiornare le proprie dichiarazioni in materia di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità all'assunzione dell'incarico ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013. Acquisite dall'area Risorse Umane, le predette dichiarazioni vengono tempestivamente pubblicate nella sottosezione di secondo livello "Titolari di incarichi dirigenziali" di "Trasparenza". La procedura, inoltre, è prontamente attivata in caso di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali. Dalle verifiche effettuate nel 2023, non sono emerse situazioni di inconferibilità/incompatibilità con riferimento agli incarichi dirigenziali all'interno della Società.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al RPCT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013. Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono soggette a un monitoraggio periodico in occasione delle verifiche semestrali. Al RPCT vengono infatti tempestivamente trasmessi, per conoscenza, dell'area Risorse Umane, tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali, con la contestuale trasmissione delle relative dichiarazioni presentate dagli interessati sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013, nonché le medesime dichiarazioni rese annualmente sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Le dichiarazioni rese dagli interessati ex D.P.R. 445/2000 sono acquisite dall'area Risorse Umane in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico. Il RPCT può chiedere dell'area Risorse Umane ogni notizia o informazione o documentazione utile ad accertare l'effettiva sussistenza di eventuali casi di inconferibilità o di incompatibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.

La Società adotta le seguenti misure organizzative:

- l'atto di attribuzione o, negli interpelli, l'incarico è subordinato al rilascio della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'interessato, quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;
- negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli, sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e alla compatibilità dell'incarico;
- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico, con l'impegno di informare immediatamente l'Organo Amministrativo della Società nel caso in cui sopraggiungano cause di inconferibilità e incompatibilità in pendenza dell'incarico;
- è svolta un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità.



Misura di regolamentazione interna: disciplina dell'inconferibilità e dell'incompatibilità				
Stato di attuazione al 01/01/2024	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
In attuazione	Acquisizione annuale delle dichiarazioni al personale dirigenziale titolare di nuovi incarichi/già titolari di incarichi	- Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese	Direttore Generale	RPCT

### Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)

La Legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possano artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la loro posizione e il loro potere all'interno delle Pubbliche Amministrazioni per ottenere un lavoro per loro attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

Tale norma è stata successivamente integrata dall'art. 21 del D. Lgs. 39/20131 che ne ha esteso la portata applicativa, precisando che sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al detto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

In merito all'ambito soggettivo, sono sottoposti al divieto di pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico (qual è la Pescara Multiservice S.r.l.) l'amministratore ed il direttore generale, in quanto muniti di poteri gestionali. Il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari a meno che agli stessi siano stati attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

Il divieto di pantouflage si applica:

- in entrata, a quei soggetti che hanno svolto nei tre anni precedenti attività negoziale o autoritativa nei confronti della Società con funzioni apicali o dirigenziali, con ciò includendo anche quei dipendenti "ex pubblici" che hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria anche attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Sono esclusi gli ex dipendenti pubblici provenienti dall'Ente controllante (Regione Abruzzo), che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei riguardi di Pescara Multiservice S.r.l.;

- in uscita, al Presidente (Amministratore Unico) e ai Direttori muniti di delega gestionale e/o procura speciale notarile e non ai semplici dirigenti o quadri, fatto salvo che non abbiano autonomi poteri di amministrazione e gestione.

La Società pertanto:

- negli interpellanti o comunque nelle varie forme di selezione del personale, nonché nei singoli contratti di affidamento incarico/assunzione inserisce espressamente la condizione ostativa sopra menzionata;
- nei bandi di gara e contratti per l'affidamento di commesse, inserisce l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti di Pescara Multiservice S.r.l. destinatari del divieto di pantouflage;
- richiede ai soggetti interessati la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa (sia in entrata sia in uscita);
- svolge un'attività di vigilanza, su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di cause ostative.

La violazione del divieto di pantouflage comporta la nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che il divieto per il soggetto privato che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e il contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti per lo svolgimento degli incarichi vietati.

<b>Misura di regolamentazione interna: disciplina del divieto di pantouflage</b>				
Stato di attuazione al 01/01/2024	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione da parte dei soggetti interessati delle dichiarazioni di assenza della causa ostativa all'assunzione</li> <li>- Acquisizione da parte degli operatori economici delle dichiarazioni contenente la clausola anti-pantouflage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese</li> <li>- Raccolta dichiarazioni degli operatori economici e verifiche a campione</li> </ul>	Direttore Generale	RPCT

## Rotazione del personale

La rotazione del personale, oltre che come misura di arricchimento del bagaglio professionale del dipendente e come misura di efficienza dell'organizzazione degli uffici, è prevista in modo espresso dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, co. 4, lett. e); co. 5, lett. b); co. 10, lett. b)) come misura anticorruzione.

La rotazione del personale maggiormente esposto ai rischi di corruzione, pur non costituendo l'unico strumento di prevenzione, è misura fondamentale di prevenzione della corruzione in quanto evita sia che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività sia che il medesimo dipendente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

L'attuazione della misura relativa alla rotazione del personale, la cui ratio è quella di evitare che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti, viene applicata compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa, tenuto conto delle peculiarità delle attività svolte, anche al fine di renderla strumento funzionale alle esigenze di prevenzione dei fenomeni di cattiva amministrazione e non ostacolo a una efficiente gestione organizzativa. Infatti, la rotazione non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Pertanto, in combinazione o alternativa alla rotazione ove non applicabile, altra misura efficace è quella della distinzione delle competenze (cd. "*segregazione delle funzioni*") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- svolgere istruttorie e accertamenti;
- adottare decisioni;
- attuare le decisioni prese;
- effettuare verifiche.

Possono inoltre essere previste, in luogo della rotazione, misure operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività tra operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività. Le ulteriori strategie alternative alla misura della rotazione di cui si è dotata la Società sono:

- la formalizzazione dei processi, con particolare riguardo a quelli a più elevato rischio corruzione, al fine di definire in maniera puntuale le responsabilità e le modalità operative per una corretta gestione delle singole attività;
- la documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività sensibili, garantendo che gli stessi siano ricostruibili e verificabili ex post, attraverso appositi supporti documentali o informatici;
- la programmazione e attuazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel corso del 2023 la Società non ha avviato procedimenti disciplinari per fatti di natura corruttiva, né ha ricevuto comunicazioni di avvio di procedimenti penali a carico dei suoi dipendenti. Non si

sono pertanto verificate le condizioni per l'adozione di provvedimenti di rotazione straordinaria del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Misura di regolamentazione interna: disciplina della rotazione del personale				
Stato di attuazione al 01/01/2024	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
In attuazione	N/A	- Numero di rotazioni effettuate	Direttore Generale	RPCT

### Patti di Integrità

I patti di integrità e i protocolli di legalità si identificano in una serie di condizioni o appendici contrattuali, presupposto necessario e condizionante per la partecipazione a gare e affidamenti, con l'intento di valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti. La mancata adesione a tali patti o protocolli costituisce causa di esclusione dalla gara del concorrente ai sensi dell'art. 1, co. 17, della L. 190/2012. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. Accanto alle dichiarazioni di natura comportamentale, tese a rafforzare gli impegni alla legalità e alla trasparenza, le pattuizioni contenute nei documenti in questione consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio che spazia dall'esclusione in fase di partecipazione alla procedura nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC) e infine alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite. A queste misure vanno aggiunte anche quelle interdittive connesse alla cancellazione agli albi degli operatori economici qualificati, laddove utilizzati, e al divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo. L'esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'art. 80, co. 5, lett. f-bis) oppure lett. c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità, l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.

Il Patto di integrità è quindi un accordo sottoscritto da Pescara Multiservice S.r.l. e dai partecipanti alla gara all'interno di una procedura di appalto. Nell'ambito di tale accordo, tutte le parti

pattuiscono che Pescara Multiservice S.r.l. e gli offerenti si asterranno da qualunque pratica di corruzione durante la procedura di appalto. Le irregolarità eventualmente riscontrate non determinano necessariamente la chiusura dell'intero progetto. È fondamentale, in questi casi, che l'irregolarità venga rilevata nelle fasi iniziali, quando è ancora possibile porvi rimedio. Inoltre, il Patto di integrità è in grado di rilevare le anomalie sistemiche nelle modalità di funzionamento di uno specifico ente appaltante, la cui correzione migliorerà sensibilmente tutte le future procedure di appalto.

Misura di regolamentazione interna: patti di integrità				
Stato di attuazione al 01/01/2024	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
In attuazione	Applicazione a tutte le procedure di gara	- Numero di patti di integrità inseriti in avvisi, bandi di gara o lettere di invito su numero di procedure di gara bandite	Direttore Generale	RPCT

## Riciclaggio

Le misure anticorruzione e quelle antiriciclaggio, oltre a essere entrambe preordinate alla tutela dell'integrità dell'azione pubblica, presentano evidenti punti di contatto, considerato lo stretto legame di continuità esistente tra i due fenomeni criminali: la prevenzione della corruzione contribuisce a ridurre il rischio di riciclaggio, mentre le attività antiriciclaggio, ostacolando il reimpiego dei proventi della corruzione, ne accrescono il costo e i rischi, rendendo la corruzione stessa meno vantaggiosa. Entrambe le misure di prevenzione, inoltre, vanno calibrate in base al rischio concreto al quale ogni amministrazione è esposta in relazione all'esercizio della propria attività istituzionale. Ai sensi del D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 - emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio – il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria. Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione della corruzione e cioè la protezione del "valore pubblico". I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. A detti scopi, nelle procedure di gara (lavori, servizi, forniture ecc.) sarà cura degli uffici di volta in volta competenti procedimentalizzare un percorso amministrativo di verifica che, all'esito dell'aggiudicazione, consentirà sempre l'individuazione del titolare effettivo, ovvero, la persona fisica o le persone fisiche (più soci di una stessa società) nei cui confronti/interessi avviene l'aggiudicazione.

Tutto il personale deve essere adeguatamente formato circa i compiti, le responsabilità e le

mansioni connesse alla prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza, pertanto:

- l'amministratore unico vigila sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione del riciclaggio;
- ogni dipendente deve poter in ogni momento segnalare per iscritto all'amministratore unico e/o all'OdV qualsiasi violazione alle disposizioni in materia di ricettazione e riciclaggio;
- l'OdV vigila sull'effettiva applicazione delle procedure previste dal Modello 231 in materia di ricettazione e riciclaggio e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute. Inoltre, è compito dell'OdV segnalare, secondo le modalità previste dalla procedura interna prevista dal Modello 231 adottato, eventuali violazioni delle norme e procedure finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio ai fini dell'applicazione delle previste misure disciplinari.

<b>Misura di regolamentazione interna: patti di integrità</b>				
Stato di attuazione al 01/01/2024	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile	Soggetto Verificatore
In attuazione	Applicazione a tutte le procedure di gara	- Numero di verifiche effettuate	Direttore Generale	RPCT

## 10. TRASPARENZA

L'art. 2-bis, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, prevede che l'intera disciplina del decreto si applica anche alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Circa la declinazione degli obblighi, l'ANAC, con le Linee Guida approvate con delibera n. 1134 del 2017, ha fornito alle società in controllo pubblico indicazioni operative per adempiere agli obblighi di trasparenza. Alla disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013, si integra il nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2). In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza

- dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."
  - che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
  - che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

La Società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. I Direttori/Dirigenti, pertanto, garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente e comunque entro i termini di pubblicazione di cui D. Lgs. n. 33/2013;
- per un periodo di 5 anni o diverso periodo in relazione alle specifiche determinazioni ANAC, adottate ai sensi dell'art. 8 comma 3-bis del D. Lgs. 33/2013, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, sono conservati per i due anni successivi alla loro cessazione ai sensi del comma 1 dell'art. 15-bis del D. Lgs. 33/2013. Gli atti che producono i loro effetti oltre i suddetti periodi andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013 (accesso civico a dati e documenti);
- in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione digitale di

cui al D. Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del D. Lgs. 33/2013 e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è stata creata sul sito istituzionale della Società un’apposita sezione denominata “Trasparenza” accessibile direttamente dalla home page. All’interno di tale sezione, organizzati in sottosezioni di primo e secondo livello come da normativa, sono contenuti tutti i dati, le informazioni ed i documenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii. e dal presente Piano.

Il RPCT, nel suo ruolo di Responsabile per la Trasparenza:

- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’Organo Amministrativo, all’OdV ed ai soggetti di volta in volta competenti i casi di mancato o ritardato adempimento dei suddetti obblighi ai fini dell’attivazione dell’eventuale procedimento disciplinare. A questo proposito, effettua verifiche periodiche in corso d’anno e una costante attività di monitoraggio;
- assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013, i Responsabili sono chiamati a garantire il “tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”, dunque:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui D. Lgs. n. 33/2013;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Tutti i dipendenti che concorrono alle attività di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati stessi. Ciascun Responsabile dell’elaborazione e della trasmissione è tenuto a trasmettere al Responsabile per le pubblicazioni tutti i dati, le notizie e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi della vigente normativa e, unitamente al Responsabile per le pubblicazioni, verificare che tali dati, notizie e informazioni rispondano ai requisiti di completezza, tempestività e qualità di cui agli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché alle caratteristiche di apertura del formato di cui all’art. 7 del medesimo decreto. In caso di inadempimento anche parziale o di ritardo nell’adempimento degli obblighi di



pubblicazione, il Responsabile per le pubblicazioni deve segnalarlo alla Struttura Responsabile dell'elaborazione e della trasmissione che deve provvedere entro dieci giorni dalla segnalazione. In caso di perdurante inadempimento, il Responsabile per le pubblicazioni ne dà comunicazione al RPCT per i provvedimenti conseguenti ex art. 43, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 33/2013. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Si rappresenta che, in caso di inadempimento, la Società applicherà le sanzioni previste dal D. Lgs. 33/2013.

Il RPCT svolge la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso sia riscontrato il mancato o ritardato adempimento. Tale controllo viene attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio semestrale del PTPCT con riferimento nello specifico all'attuazione delle misure anticorruzione e al rispetto dei tempi procedurali e degli obblighi di pubblicazione;
- attraverso appositi controlli a campione semestrali, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- tramite il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5, c. 1, D. Lgs. 33/2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- qualità;
- integrità;
- costante aggiornamento;
- completezza;
- tempestività;
- semplicità di consultazione;
- comprensibilità;
- omogeneità;
- accessibilità;
- conformità ai documenti originali in possesso della Società;
- presenza dell'indicazione della loro provenienza e della riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del PTPCT, viene rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal presente Piano e il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Per i fini di cui sopra, le Linee Guida ANAC n. 1134/2017 stabiliscono che le società a controllo pubblico devono attribuire gli specifici compiti degli OIV (attestazione degli obblighi di pubblicazione, ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT e verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionali e di performance con quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti)

“all’organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all’Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all’interno della sezione “Trasparenza”. In osservanza alle suddette Linee Guida, l’Organo Amministrativo ha individuato nell’Organismo di Vigilanza l’organo deputato a svolgere tali compiti nominandolo, al contempo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Nel rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013, sono comunque imposte particolari cautele nel caso in cui, pur legittimata dalle norme, la pubblicazione riguardi dati personali, in particolare, dati sensibili e giudiziari. Pertanto, i Responsabili dell’elaborazione e della trasmissione dei dati e i Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati, nonché il Direttore Generale, devono attenersi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato con le modifiche introdotte dal succitato D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e delle “Linee Guida in materia di Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” adottate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati il 15 maggio 2014.

### Accesso generalizzato

Le norme ivi contenute nell’art. 2, co. 1, del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, disciplinano “la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti”. In esecuzione a quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 1309 del 2016, la Società garantisce agli stakeholder la possibilità di esercizio dei seguenti diritti:

- accesso documentale disciplinato dal Capo V della legge 241/1990;
- accesso civico semplice ovvero l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- accesso civico generalizzato ossia l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, e che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Tutte le informazioni per l’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo sono disponibili nel sito web istituzionale della Società, all’interno della sezione “Trasparenza”.